

(*mediocris litterature*). Due fratelli, o zio e nepote, o due membri del medesimo Ordine mendicante non potranno trovarsi insieme nel Sacro Collegio. Egli si guarderà che il Collegio non sia troppo scarso di numero, nelle nomine cardinalizie terrà conto al possibile di tutte le nazioni e nominerà coloro soltanto, per i quali si decide la maggioranza dei cardinali (*fratrum vota non auriculariter, ut olim servari consuevit, sed collegialiter accipiemus*).

[II.] *De cardinalibus* (f. 13^b-18). I cardinali debbono spiccare sugli altri fedeli per santità di vita. Se alcuno profanerà il suo sublime stato per vita cattiva, lo colpirà non solo la mano ultrice di Dio, ma anche l'ira del papa, il quale non tollererà che da cardinali si dia malo esempio. Al contrario: essi debbono dar relazione in concistoro di tutto ciò che non va bene nella cristianità e nella Curia, e darsi premura onde toglierlo, in che non debbono danneggiare gli interessi della Chiesa romana e della Chiesa universale nei riguardi temporali. I cardinali, che cercano un vantaggio temporale col favore di principi e per sè, saranno *ipso facto* scomunicati nè prima assolti che vi abbiano rinunciato a favore dei poveri. Saranno attribuiti ai cardinali perchè li sbrighino gli affari più importanti della Chiesa. Seguono altre prescrizioni intorno alla spedizione degli affari in Curia. I cardinali nominati prima del pontificato di Pio II non potranno avere più di 60 familiari e 40 pariglie, i creati da Pio II non più di 20 familiari e 4 pariglie,¹ non benefici superiori all'entrata di 4000 fiorini d'oro. E' interdetto ai cardinali l'uso della *cappa rubea*. Parimenti è interdetto a tutti i membri della Curia la caccia e il tener cani da caccia. E' interdetto fare banchetti metodici. Con essi potranno onorarsi principi o inviati dei medesimi per quanto l'esige l'etichetta, ma allora è permessa solo della musica da tavola seria. Seguono altre prescrizioni rigorose sulla vita e corte dei cardinali. Nel palazzo apostolico i cardinali andranno fuori del concistoro solo se chiamati.

[III.] *De penitenciaris* (f. 18-19). Il penitenziere maggiore, che è un cardinale, può essere sempre deposto dal papa. Dev'essere *magister theologiae* o dottore in diritto canonico ed avere almeno 40 anni.

[IV.] Prescrizioni intorno agli ufficiali, al corso degli affari e alle tasse della *Cancellaria e Camera pontificia* (f. 20-36), stampate in TANGI 373-379.

[V.] Prescrizioni sui *Cubicularii e Custodes*, sugli *hostiarii virgae rubae*, i *servitores armorum e cursores*, sui *clerici ceremoniarum et can-*

¹ In un *gravamen* composto probabilmente a Magonza nel 1451 si dice: i cardinali vanno a palazzo superbi, pomposamente e con un seguito di 160 o 170 cavalli: vedi GEBHARDT, *Gravamina* 6. Nel suo piano di riforme (v. sopra p. 176) il Cusa voleva che i cardinali di Curia non avessero più di 40 servi e 24 cavalli. VOIGT III, 524.